

(N. 2341-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 1958*

*modificato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario,  
affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1958 (V. Stampato n. 3499)*

**d'iniziativa dei senatori TRABUCCHI, CROLLALANZA, RUSSO Luigi, ROGADEO,  
JANNUZZI, ANGELINI Nicola e PAPALIA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 MARZO 1958

**Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte  
di Enti fieristici sottoposti a controllo governativo**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni  
immobili da parte di Enti sottoposti a controllo  
governativo.**

Art. 1.

Per gli acquisti a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti operanti sotto la vigilanza o il controllo governativo, l'autorizzazione o l'approvazione della operazione di acquisto concessa dal Ministero al cui controllo l'Ente sia sottoposto, sostituisce a tutti gli

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni  
immobili da parte di Enti fieristici sottoposti  
a controllo governativo.**

Art. 1.

Per gli acquisti a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti fieristici aventi personalità giuridica e operanti sotto la vigilanza o il controllo governativo, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione o l'approvazione della operazione

effetti l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del Codice civile e all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione relative.

Per gli Istituti di culto e gli Enti ecclesiastici rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968.

#### Art. 2.

Gli acquisti di beni immobili effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge dagli Enti di cui all'articolo che precede sono convalidati ad ogni effetto qualora il Ministero competente abbia autorizzato l'acquisto, o qualora lo approvi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione o l'approvazione deve essere trascritta presso l'Ufficio dei registri immobiliari ed annotata a margine della trascrizione dell'atto convalidato.

#### Art. 3.

La convalida di cui all'articolo precedente ha effetto dalla data dell'atto di acquisto salvo che, prima dell'entrata in vigore della presente legge per gli atti che siano stati trascritti con il relativo provvedimento autorizzativo, o prima che quest'ultimo sia stato trascritto ai sensi dell'articolo precedente negli altri casi, sia intervenuto atto di alienazione avente data certa o sia stata trascritta domanda giudiziale di declaratoria di nullità.

#### Art. 4.

Sono convalidati di diritto, salvi gli effetti delle alienazioni e delle domande giudiziali trascritte prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli acquisti anche non autorizzati effettuati da Enti soppressi il cui patrimonio sia stato avvocato allo Stato.

#### Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

di acquisto concessa dal Ministero al cui controllo l'Ente sia sottoposto, sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del Codice civile e all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione relative.

*Soppresso.*

#### Art. 2.

*Identico.*

#### Art. 3.

*Identico.*

*Soppresso.*

#### Art. 4.

*Identico.*